Professioni 24

L'organizzazione dello studio

459

Tra marzo e ottobre di quest'anno le società tra pro-Registro delle impressono state 459,

ero totale da

facendo passare il l

4.129 a 4.588. In questa platea si trovano anche le società tra avvocati costituite secondo la recente normativa, che si aggiungono alle 167 del vecchio ordinamento

Avvocati in società miste: gli Ordini adottano indicazioni contrastanti

I nodi della categoria. Per Stp (Società tra professionisti) chiusura di Roma, ok da Bari. Per quelle tra avvocati valutazioni opposte tra Milano e Firenze

Antonello Cherchi Valeria Uva

n ordine sparso. È quanto accade agli Ordini degli avvocati quando devono decidere sulle regole da applicare per la costituzione delle società tra professionisti (Stp) e delle società tra avvocati (Sta).

In particolare, in assenza di un quadro normativo univoco, mancano indicazioni chiare e una linea comune circa la possibilità sia di formare una Stp multidisciplinare che all'interno preveda la figura dell'avvocato che svolge la propria attività sia di dare vita a una Sta in cui, oltre alla componente legale che deve essere in misura prevalente, lavorino anche altri professionisti.

Le soluzioni prospettate sono diverse e danno l'idea di quanto la questione sia controversa e si renda necessaria una chiarificazione.

Anche perché, come registrano i dati di Infocamere e come raccontano le esperienze di alcuni Ordini forensi, la nascita delle società tra professionisti è in continua crescita. Basti pensare che solo a Milano, la piazza sicuramente più favorevole e dinamica per queste aggregazioni, le Sta hanno fatto registrare un balzo: prima della pandemia erano una trentina, oggi l'Ordine ne conta 130.

Statistiche che, però, non dicono quanto sia diversa da realtà la strada per arrivare a costituire una Stp o una Sta, come dimostrano le risposte di alcuni Ordini interpellati dal Sole 24 Ore.

Riguardo alla possibilità che una società tra avvocati possa essere multidisciplinare, il presidente dell'Ordine di Roma, Antonino Galletti, spiega che «questo è possibile, tant'è che tra le 76 Sta iscritte all'Albo, due sono multidisciplinari». Categorica la risposta circa la Stp multidisciplinare con la presenza di un avvocato come socio di minoranza "attivo", ovvero che non sia un socio di capitale (o non soltanto): «Non è possibile perché la disciplina speciale sulle Sta prevale su quella delle Stp».

All'opposto, l'Ordine di **Bari** apre alla Stp multidisciplinare: «Iscriviamo all'Albo - afferma il presidente Giovanni Stefanì - anche questo tipo di società se nella compagine sociale c'è un avvocato che svolge la professione. Diverso il discorso per la Sta multidisciplinare, che consentiamo solo se il professionista non avvocato è un socio di capitale. In caso contrario, quella non è più una Sta ma diventa una Stp multidisciplinare».

«Non vedo problemi - commenta Michele Russolo, presidente dell'Ordine di **Trento** - a iscrivere all'Albo una Sta multidisciplinare, mentre la questione della Stp multidisciplinare non ci si è mai posta e non abbiamo affrontato il tema».

Situazione identica a Napoli: «Ammettiamo una Sta multidisciplinare con altri professionisti attivi purché i due terzi del capitale restino agli avvocati - dichiara il presidente dell'Ordine, Antonio Tafuri - ma non abbiamo richieste sulle Stp». Va oltre **Firenze**, che apre persino a Sta con avvocati in minoranza: «La norma sembrerebbe consentire la partecipazione di un avvocato anche se con una quota di minoranza - interpreta il presidente Giampiero Cassi - posto che il requisito è che i soci per almeno due terzi del capitale siano avvocati o professionisti iscritti in altri Albi».

Non ha ancora mai concretemente esaminato il nodo l'Ordine di **Mila- no:** «Se dovesse capitare una richiesta del genere - premette Nadia Ger-

manà Tascona, consigliera segretario - ci rifaremmo alla dottrina che ammette la presenza di altri professionisti ma in misura non prevalente per continuare a svolgere la nostra funzione di controllo deontologico».

Posizione già presa, al contrario, verso le Sta partecipate da persone giuridiche (associazioni tra avvocati) e non da avvocati persone fisiche: un tentativo nel 2019 avanzato da La Scala e Nctm con Unicredit è stato ritenuto non in linea con la normativa sulle Sta: UniQlegal quindi è stata

iscritta con i singoli avvocati sottoscrittori della maggioranza, anche se, sottolinea Marco Pesenti, senior partner de La Scala, «la gestione organizzativa così è più complessa».

Preclusione netta, invece, per le Stp: «In queste società l'avvocato non può svolgere la professione forense, Né essere amministratore, può soltanto sottoscrivere quote di capitale, ma lo statuto non può avere come oggetto l'attività forense», conclude ancora Tascona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La platea

Le società tra professionisti iscritte al Registro imprese suddivise per natura giuridica

4.588 TOTALE 294 3.393 401 **SOCIETÀ** SOCIETÀ IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ IN NOME COLLETTIVO **ACCOMANDITA SEMPLICE** SOCIETÀ TRA AVVOCATI (VECCHIO ORDIN.) SOCIETÀ SEMPLICE 146 **SOCIETÀ** 109 **COOPERATIVA**

39 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA

22 SOCIETÀ PER AZIONI

11 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO

2 2 1 1 1
SOCIETÀ A SOCIETÀ SOCIETÀ CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA RESPONSABILITÀ ACCOMANDITA SOGGETTIVITÀ LIMITATA SEMPLICE GIURIDICA

Fonte: InfoCamere-Unioncamere su dati Registro imprese (dati al 30 ottobre 2021)

NS OF



L'analisi

NORME OSCURE E ASSENZA DI LINEE UNIVOCHE

di **Angelo Busani**

aStanon tollerala multidisciplinarietà egli avvocatinon possono esser soci professionisti di Stp; la Sta può svolgere in via subordinata l'esercizio di una professione diversa daquella forense e gli avvocati possono svolgere la loro professione nella Stp. Si tratta di posizioni completamente agli antipodi ma entrambe consentite a seconda di quale sia l'Ordine degli avvocati cui ci si rivolge e che suscitano stupore, anche perché ci si trova in un contesto ove l'applicazione della normativa e èffettuata da professionisti del diritto.

Possibile che la legge si faccia interpretare in maniera così contrastante generando una simile disparità di trattamento? E che gli Ordini locali procedano in maniera autonoma senza che dal centro arrivi, se non una direttiva vincolante, almeno una moral suasion in un senso o nell'altro?

La diversità di vedute trova terreno fertile nell'affastellamento della normativa in materia. Dapprima la legge 183/2011 ha dettato una difficilmente comprensibile norma secondo cui nella Stp «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci».

Poi il Dm 34/2014 ha dato attuazione alla multidisciplinarietà, disponendo l'iscrizione della Stp all'Ordine presso il quale sono iscritti i soci della Stp che esercitano la professione "prevalente". Infine è giunta la legge 124/2017 a dire che i soci della Sta, «per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'Albo, ovvero avvocati iscritti all'Albo e professionisti iscritti in Albi di altre professioni».

Ora, non appare essere lontana dal vero un'interpretazione di queste norme secondo cui:

- èlegittima la Stp tra un commercialista (prevalente) e un avvocato (come socio professionista), iscritta all'Ordine dei commercialisti. Ma perché mai non dovrebbe poi essere consentito a una Stp di avere l'avvocato come prevalente e quindi iscritta all'Ordine degli avvocati?;
- è legittima la Sta multidisciplinare tra un avvocato (prevalente) e un commercialista (come socio professionista). Perché costoro potrebbero essere organizzati in uno studio associato e non in una società?

Viceversa, non appare plausibile che l'Ordine degli avvocati neghi a un avvocato di far parte di una Stp in posizione minusvalente rispetto a un professionista di altro Ordine; né che un Ordine degli avvocati neghi la legittimità di una Sta multidisciplinare con gli avvocati in posizione di prevalenza e i soci professionisti iscritti ad altro Ordine in posizione subordinata.

Nonpare corretto tirare per la giaccale Sezioni unite (19282/2018) ed estrarre, da un contesto nel quale la multidisciplinarietà non è stata minimamente presa in considerazione, il principio di diritto secondo cui la legge 124/2017 è legislazione speciale per legittimare l'interpretazione per la quale l'avvocato può esercitare solo in una Staeguaialuisesvolgelaprofessione inunaStp.Quellasentenza riguardava una Saspartecipata da due accomandatari avvocati (80% del capitale) e da un accomandante «laureata in economia» (titolare del 20%); maalloravigevaunalegge (poi abrogata)chenonsolovietavala partecipazione di altri professionisti allaSta,macheanchenonpermetteva lapresenzadisocidicapitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA